

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2017, n. 1833

Riedizione Piano Energetico Ambientale regionale come da Delibera di G.R. n. 1390 dell'8/8/2017. Approvazione schema di convenzione per collaborazione con enti terzi, con competenze di ricerca e specialistiche; istituzione di nuovo capitolo di spesa, variazione compensativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'AP Programmazione regionale in materia di energia e qualità dell'aria, Francesco Corvace, e dell'istruttore Adolfo Camposarcone, per conto del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano e d'intesa con Dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, Giuseppe Maestri, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- le Regioni esercitano la potestà regolamentare e pianificatoria in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia - con particolare riferimento alle fonti rinnovabili - nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con richiamo al Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e alle previsioni sulla pianificazione energetica regionale di cui alla L. 10/1991;
- la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contenimento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 sono stati definiti e quantificati gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili ed è stata definita la modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing); la formalizzazione della metodologia di monitoraggio degli obiettivi del Burden Sharing, enucleati nel documento programmatico del PEAR avvenuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell' 11 maggio 2015, ha comportato l'avvio di una fase che prevede obblighi stringenti a carico di tutte le regioni in termini di monitoraggio, controllo e rispetto dei propri obiettivi finali e intermedi, già a partire dall'anno solare in corso;
- la revisione del PEAR è stata disposta dalla Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 "regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che ha disciplinato agli artt. 2 e 3 le modalità per l'adeguamento e l'aggiornamento del Piano e ne ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale;

Considerato che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2017, n. 1390 sono state rese Disposizioni relative alla riorganizzazione delle competenze e della struttura dei contenuti del Piano Energetico Ambientale regionale, per come adottato con DGR n. 1181 del 27/05/2015. Con tale recente delibera si dà avvio alla revisione del documento di aggiornamento del PEAR e si dispone che il seguito delle attività dovrà, in particolare, intervenire sui contenuti del Piano generandone una adeguata riedizione, nei termini che seguono:
 - A) generare una successiva e più adeguata riedizione del documento programmatico, con riferimento ai temi della decarbonizzazione, dell'economia circolare e di scenari di evoluzione del mix energetico, coerentemente agli indirizzi della attuale amministrazione regionale;
 - B) ricomprendere azioni e misure, anche attraverso Norme Tecniche di Attuazione degli indirizzi, che saranno formulate di intesa tra le varie strutture concorrenti alla definizione dei contenuti, in base alle rispettive competenze, sin dalle fasi preliminari della redazione del documento di piano;
 - C) includere nel Rapporto Ambientale scenari di effetti ambientali dovuti alla attuazione delle azioni, aggiornamenti di contesto e Studio di Incidenza Ambientale. Si dispone inoltre una più efficace

organizzazione delle competenze circa la gestione del Piano.

- le attività di adeguamento ai contenuti da integrare sono state poste in capo al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OOPP, Ecologia e Paesaggio, con il Supporto del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, il quale opera il coordinamento operativo delle seguenti strutture: Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Sezione Competitività Delle Filiere Agroalimentari, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Gruppo di lavoro trasversale
- In data 26 settembre a.c. si è svolto, convocato dal Servizio Innovazione, Progettazione e Decarbonizzazione un incontro con gli enti già individuati sulla scorta delle competenze di ricerca e specialistiche e già sottoposti a convenzioni approvate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2014, n. 530. In tale incontro si è preso atto della chiusura delle attività già espletate ai sensi delle precedenti convenzioni a valere sul Piano che oggi si intende aggiornare e si sono poste le basi per successivi confronti di natura istituzionale sulla scorta delle eventuali esigenze a venire.
- Con l'art.60 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019" è stato istituito il capitolo di spesa 908000 "SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTI VITA' DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE - ART. 60 L.R."
- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 maggio 2017 "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento." è stato autorizzato in termini di spazi finanziari il capitolo 908000

Rilevato che:

- l'art.51, comma 2 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. 10/08/2014 n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alle variazioni compensative;
- Per le attività di cui trattasi è necessario istituire nuovi capitoli di spesa.

Tutto ciò premesso,

ad oggi, sulla scorta delle attuali esigenze e per l'attuale fase di aggiornamento del Piano, si intende far ricorso in modo più urgente ed attuale alle competenze di ENEA e ASL-LE, instaurando con questi un rapporto a breve termine disciplinato da idonee convenzioni. In particolare si ritiene di dover instaurare un rapporto convenzionale per una durata di due mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori esigenze, previa intesa.

Trattasi di enti di diritto pubblico: in particolare, ENEA è agenzia impegnata nella ricerca ed innovazione tecnologica, alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile; la ASL di Lecce, notoriamente deputata all'erogazione di servizi sanitari, è anche attiva, attraverso la REPOL, Rete per la Prevenzione Oncologica Leccese, nel campo ricerca sul tema ambiente e salute.

In particolare, gli enti indicati sono prescelti per le seguenti attività

- ENEA: verifica trend delle componenti energetiche (indicatori) del Burden Sharing per la Puglia, declinazione di dettaglio del Bilancio Energetico Regionale.
- ASL Lecce: Stima del rischio e degli effetti in ambito sanitario per la fase "early stage" delle policy del PEAR (avvio e scoping)

i suddetti enti hanno accordato una preliminare disponibilità a impegnarsi per le attività in parola a seguito di interlocuzioni avviate tra il 28 e il 31 ottobre a mezzo di interlocuzioni spedite (via telefono, skype call, email etc).

La collaborazione, non rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 158. (Servizi di ricerca e sviluppo) del D Lgs 50/2016 e per la quale pertanto non si applica il Codice dei Contratti pubblici, sarà regolamentata dalla convenzione, così come attestata sullo schema in allegato, parte integrante della presente delibera.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale:

- di approvare lo Schema di Convenzione allegato al presente provvedimento (Allegato A)
- istituire il seguente nuovo capitolo di spesa:
C.N.I. _____ - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE - **Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**
- proporre la relativa variazione compensativa

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/99 e 3/2001 nonché della l.r. n. 7/97 "Statuto della Regione Puglia".

Pertanto, richiamati:

- Il Titolo V della costituzione, con riferimento al riparto delle competenze in materia di energia;
- La Legge 10/91;
- Il DM 15/3/2012 cd di "Burden Sharing" ;
- Il DM 11/5/2015;
- la L. n. 241/90 e smi "Legge sul procedimento amministrativo";
- il D.lgs. 165/01 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Delibera di G.R. n.827 del 08.06.07;
- la Delibera di G.R. n. 602 del 28/3/2012;
- la Delibera di G.R. n 530 del 26/3/2014;
- la Delibera di G.R. n. 1181 del 27/05/2015
- la Delibera di G.R. n. 1390 dell'8/8/2017

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGD. n.118/2011 e
ALLA L.R. n.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
BILANCIO AUTONOMO VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA**

Il presente provvedimento comporta la Variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017) con D.G.R. 637 del 2/5/2017, Allegato A.

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER COMPETENZA E CASSA

CAPITOLO 908000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE

-40.000,00 € Missione/Programma/Titolo: 9.8.1

Piano dei Conti: 1.03.02.99

C.R.A. 65.01

VARIAZIONE IN AUMENTO PER COMPETENZA E CASSA

CAPITOLO 908002 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE

DELL'INDUSTRIA PUGLIESE — Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**+ 20.000,00 € Missione/Programma/Titolo: 9.8.1****Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01****C.R.A. 65.01****VARIAZIONE IN AUMENTO PER COMPETENZA E CASSA****C.N.I. _____ - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE****DELL'INDUSTRIA PUGLIESE - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali****+ 20.000,00 € Missione/Programma/Titolo: 9.8.1****Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02****C.R.A. 65.01**

All'impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma esigibile nell'esercizio finanziario si provvederà con successivi atti dirigenziali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente; viste la sottoscrizione apposte in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Barbara Valenzano, del Dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione Giuseppe Maestri, dell'AP Programmazione regionale qualità aria ed energia, Francesco Corvace e il funzionario istruttore Adolfo Camposarcone;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise, si ritengono qui integralmente riportate, di approvare lo schema di Convenzione, disciplinante i rapporti fra Regione Puglia e ENEA e ASL Lecce, con riferimento alle specifiche parti di competenza, ovvero:
 - ENEA: verifica trend delle componenti del Burden Sharing per la Puglia
 - ASL Lecce: Stima del rischio e degli effetti in ambito sanitario per la fase "early stage" del PEAR (avvio e scoping)
- di delegare l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente alla sottoscrizione delle convenzioni;
- istituire il seguente nuovo capitolo di spesa per le attività di cui in premessa:
C.N.I. _____ - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE — **Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali** per un importo complessivo di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- di approvare la variazione di bilancio compensativa
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 approvato con LR. 41 del 30/12/2016 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;

- di delegare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a curare gli adempimenti successivi rinvenienti dal presente atto, ivi compresi gli atti contabili, autorizzando al contempo a effettuare modifiche non sostanziali agli schemi di Convenzione, qualora necessarie;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di impegnare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a notificare il provvedimento agli enti coinvolti nelle convenzioni, ovvero ENEA e ASL di Lecce.

Il presente Atto è immediatamente esecutivo.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO N. 1: SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

la REGIONE PUGLIA, di seguito detta anche "Regione", con sede legale in Via Lungomare Nazario Sauro, n. 33, cap 70121 BARI, legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato _____;

e

_____, legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliata ai fini della presente convenzione presso _____

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia è impegnata in attività tecnico/amministrative tese alla prevenzione delle pressioni sulle risorse ambientali, attraverso politiche di tutela integrata dei valori ecologici del territorio pugliese, in una logica di attenzione al rapporto tra sviluppo economico/sociale e salvaguardia degli equilibri ambientali. Conseguentemente, è interessata a promuovere rapporti di collaborazione con soggetti in grado di assicurare un contributo significativo alle sue attività di monitoraggio del sistema energetico regionale e di pianificazione energetica e ambientale.
- Con Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2017, n. 1390 si è dato avvio alla revisione del documento di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale e si dispone che il seguito delle attività dovrà, in particolare, intervenire sui contenuti del Piano generandone una adeguata riedizione, nei termini che seguono: A) generare una successiva e più adeguata riedizione del documento programmatico, con riferimento ai temi della decarbonizzazione, dell'economia circolare e di scenari di evoluzione del mix energetico, coerentemente agli indirizzi della attuale amministrazione regionale; B) ricomprendere azioni e misure, anche attraverso Norme Tecniche di Attuazione degli indirizzi, che saranno formulate di intesa tra le varie strutture concorrenti alla definizione dei contenuti, in base alle rispettive competenze, sin dalle fasi preliminari della redazione del documento di piano; C) includere nel Rapporto Ambientale scenari di effetti ambientali dovuti alla attuazione delle azioni, aggiornamenti di contesto e Studio di Incidenza Ambientale. Si dispone inoltre una più efficace organizzazione delle competenze circa la gestione del Piano.
- l'Agenzia /Ente attraverso le sue attività istituzionali (formazione, ricerca e cooperazione) ha consolidato una particolare expertise in _____

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1**

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

(Finalità)

Con la presente convenzione le Parti intendono definire un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse nell'ambito della pianificazione energetica regionale.

ART. 3

(Oggetto)

Con il presente atto la Regione affida ad _____, che accetta, il compito di fornire un contributo tecnico-scientifico per la redazione dei documenti preliminari del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): documento preliminare di scoping e Rapporto preliminare ambientale così come conseguente al processo di aggiornamento nell'attuale fase preliminare. In particolare i contenuti posti in capo all'Agenzia /Ente sono:

L'affidamento non rientra nelle fattispecie di cui all' art. 158. (Servizi di ricerca e sviluppo) del D Lgs 50/2016, per cui alla presente Convenzione non si applica il Codice dei Contratti pubblici

ART. 4

(Modalità di esecuzione)

Per l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione, l'Agenzia /Ente si avvarrà del proprio personale nonché, eventualmente, dell'apporto fornito da collaboratori esterni, società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e reclutamento di personale.

ART. 5

(Ulteriori applicazioni)

L'Agenzia/Ente si impegna a favorire sinergie con altri progetti inerenti la pianificazione energetica in proprio carico, già definiti (e/o in fase di attuazione).

In relazione a tali attività, sarà favorito ogni proficuo scambio di informazioni, lo sviluppo di attività di ricerca, l'organizzazione di iniziative ed eventi, compatibilmente con la tempistica definita per il presente atto ed alle risorse a disposizione.

ART. 6

(Risorse economiche)

Quale contributo a fronte del supporto tecnico fornito dell'Agenzia/Ente per la compilazione delle parti del Piano di propria competenza la Regione riconosce all'Agenzia/Ente l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) onnicomprensivo, a valere sui capitoli _____ e

_____. Tale importo sarà corrisposto in un'unica soluzione alla presentazione ed approvazione della relazione specialistica conclusiva di cui all'art. 8.

Art. 7

(Attività di vigilanza e coordinamento)

Ai fini del monitoraggio e della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente convenzione è affidato al Servizio progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione il compito di monitorare lo svolgimento delle attività, eventualmente approvando le modificazioni e variazioni rispetto a quanto stabilito in Allegato Tecnico che si rendessero necessarie e/o opportune, nonché di valutare ed approvare la relazione specialistica.

Detto Servizio, sentito il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio, potrà individuare ipotesi di ulteriori iniziative congiunte che possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili presso le Parti oppure mediante il ricorso a fonti di finanziamento esterne.

ART. 8

(Durata delle attività)

La presente convenzione ha la durata di 2 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Entro la scadenza fissata dovranno essere già definiti e conclusi i contributi specialistici assegnati all'Agenzia/Ente, attraverso la consegna di una relazione conclusiva.

La scadenza, in caso di intervenute esigenze, potrà essere adeguata e prorogata, previa intesa tra le parti.

ART. 9

(Revoca e risoluzione del contratto)

La Regione si riserva il potere di revocare l'individuazione dell'Agenzia/Ente quale soggetto fornitore di assistenza tecnica sul tema in oggetto, nel caso in cui lo stesso soggetto incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente atto ovvero a leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti.

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

ART. 9

(Controversie)

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART. 11

(Oneri fiscali, spese contrattuali)

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'Art. 16 dell'Allegato B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'Art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

ART. 12

(Adempimenti art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii - Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 13

(Adempimenti Legge regionale 15/08 - Trasparenza)

Il contraente si obbliga a comunicare alla struttura committente l'elenco di eventuali incarichi professionali comprensivi dei singoli importi corrisposti, giusto art. 22 della L.R. 15/2008.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì _____

Regione Puglia

L'Agenzia/Ente

LA REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO REGIONALE

Ing. Barbara Infante

